

Proposte del Consiglio federale concernenti il disegno di modifica dell'8 marzo 2013 della legge sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell'11 dicembre 2013

Ingresso

...

è il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del ...¹

Art. 34 cpv. 6

⁶ Se il permesso di domicilio è stato revocato in virtù dell'articolo 63 capoverso 3 e sostituito con un permesso di dimora, un nuovo permesso di domicilio può essere rilasciato al più presto dopo tre anni.

Art. 43 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. non dipendono dall'aiuto sociale;
- d. non percepiscono prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e
- e. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; ai fini del rilascio del permesso di dimora è sufficiente essere iscritti a un'offerta di promozione linguistica.

^{1bis} Ai figli non coniugati e minori di 18 anni non si applica la condizione di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 44 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 3

¹ Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:

¹

² RS **831.30**

- d. non percepiscono prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e
- e. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; ai fini del rilascio del permesso di dimora è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

³ Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se sussiste un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 45 lett. d

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

- d. non percepiscono prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 49a cpv. 1

¹ È possibile derogare all'esigenza di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera e e 44 capoverso 1 lettera e se sussistono motivi gravi.

Art. 51 cpv. 2 lett. a e b

² I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:

- a. *concerne soltanto il testo francese*
- b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o l'articolo 63 capoverso 3.

Art. 63 cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Il permesso di domicilio può essere revocato e sostituito da un permesso di dimora se lo straniero non è disposto a integrarsi (art. 58a).

³ RS 831.30

⁴ RS 831.30

Art. 85 cpv. 6 e 7 lett. c^{bis}

⁶ *Abrogato*

⁷ I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

c^{bis}. la famiglia non percepisce prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 85a

Attività lucrativa

¹ Le persone ammesse provvisoriamente possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

² Il datore di lavoro notifica previamente l'avvio e la fine dell'attività lucrativa, come pure il cambiamento d'impiego alle autorità del luogo d'impiego designate dal Cantone. La notificazione deve indicare in particolare:

- a. l'identità e il salario della persona che esercita l'attività lucrativa;
- b. l'attività svolta;
- c. il luogo dove è esercitata l'attività lucrativa.

³ Il datore di lavoro deve allegare alla notificazione una dichiarazione secondo cui conosce le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e si impegna a rispettarle.

⁴ L'autorità secondo il capoverso 2 trasmette immediatamente una copia della notificazione all'organo competente per controllare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

⁵ Il Consiglio federale designa l'organo competente per tale controllo.

⁶ Esso disciplina la procedura di notificazione.

Art. 88

Contributo speciale sul patrimonio

¹ Le persone ammesse provvisoriamente sottostanno al contributo speciale sul patrimonio secondo gli articoli 86 e 87 LAsi⁶. Le disposizioni del capitolo 5 sezione 2, l'articolo 112a e le disposizioni del capitolo 10 LAsi sono applicabili.

² L'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo l'entrata.

⁵ RS 831.30

⁶ RS 142.31

Art. 97 cpv. 3 lett. f e g

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- f. il percepimento di prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e
- g. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 120 cpv. 1 lett. f e g

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- f. viola l'obbligo di notificazione secondo l'articolo 85a capoverso 2 o non rispetta le condizioni che corredano la notificazione (art. 85a cpv. 2 e 3);
- g. si oppone o rende impossibili i controlli dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 85a capoverso 4.

Allegato numero 5

5. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁸

Art. 61

Attività lucrativa

¹ Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStr⁹).

² Il datore di lavoro notifica previamente l'avvio e la fine dell'attività lucrativa, come pure il cambiamento d'impiego alle autorità del luogo d'impiego designate dal Cantone. L'obbligo di notificazione è retto dall'articolo 85a capoversi 2–5 LStr.

³ Il capoverso 2 non è applicabile ai rifugiati riconosciuti che dispongono di un permesso di domicilio.

⁷ RS 831.30

⁸ RS 142.31

⁹ RS 142.20

Titolo prima dell'art. 85

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale sul patrimonio

Art. 85 *Obbligo di rimborso*

¹ In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale¹⁰, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

² La Confederazione fa valere il proprio diritto al rimborso mediante un contributo speciale sul patrimonio (art. 86 e 87).

^{2bis} Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 86 *Contributo speciale sul patrimonio*

¹ I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato devono rimborsare le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1. Il contributo speciale sul patrimonio serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

² Il contributo speciale sul patrimonio è pagato mediante un prelevamento di valori patrimoniali secondo l'articolo 87.

³ L'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo il deposito della domanda d'asilo.

⁴ Il Consiglio federale fissa l'importo e la durata del contributo speciale.

⁵ *Abrogato*

Art. 87 *Prelevamento di valori patrimoniali*

¹ I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

² Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del pagamento del contributo speciale sul patrimonio, se i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora o le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato:

¹⁰ Nuova espr. giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4745, **2007** 5573; FF **2002** 6087).

- a. non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
- b. non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
- c. possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

²*bis* Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

⁵ I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione lascia la Svizzera, sotto controllo, entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o di protezione provvisoria. La domanda deve essere presentata prima di lasciare la Svizzera.

Art. 115 lett. c, 116a e 117

Abrogati

Disposizione transitoria della modifica del ...¹¹

Ai procedimenti e ai crediti pendenti secondo gli articoli 86 e 87 della presente legge e secondo l'articolo 88 LStr¹² al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto previgente.

¹¹ RU 201X ..., FF 201X ...

¹² RS 142.20